

**MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP)
PER I PRODOTTI ASSICURATIVI**

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il Contraente

1. INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

1.1 Intermediario iscritto in Sezione B/E

Nome e Cognome	_____
Sezione RUI (B/E/E accessorio)	_____
Numero	_____
Data iscrizione	_____
Sede legale	_____
Telefono	_____
E-mail	_____
PEC	_____
Sito internet	_____

1/5

Nella sua qualità di:

- ☐ Ditta individuale
- ☐ Rappresentante legale
- ☐ Amministratore delegato
- ☐ Direttore Generale
- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del broker (dipendente/collaboratore)
- ☐ Addetto all'intermediazione al di fuori dei locali del *collaboratore* (persona fisica o giuridica) del broker
- ☐ Responsabile dell'attività d'intermediazione del *collaboratore* (persona giuridica) del broker

⇒ Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto /responsabile di un collaboratore - ditta individuale o società iscritta in e) del broker, anche a titolo accessorio - compilare il seguente riquadro:





Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Nome Cognome/Denominazione sociale _____
N° iscrizione RUI Sez. E _____
(ovvero) N° iscrizione RUI Sez. E accessorio _____
Data iscrizione _____
Sede legale _____
Telefono _____
E-mail _____
PEC _____
Sito internet _____

ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

Denominazione sociale **GENERAL BROKERS Srl**

Sede **Via Tonale, 20 – 20125 Milano**

N° iscrizione. RUI **B000072481** Data iscrizione **18/05/2007**

Telefono **02 6698.4847** Sito internet **www.generalbrokers.it**

E-mail **info@generalbrokers.it** PEC **info@pec.generalbrokers.it**

2/5

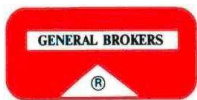
⇒ Nel caso in cui la distribuzione avvenga tramite un addetto operante all'interno dei locali di un intermediario iscritto in sezione B/E non è prevista l'indicazione nominativa ma devono essere resi noti i riferimenti della società/ditta individuale di appartenenza, nonché dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività come riportato nei campi sopra indicati.

I dati identificativi e d'iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ☐ L'attività del Broker GENERAL BROKERS viene svolta su incarico del cliente
- b. ☐ Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale):
- Denominazione _____
- Sezione di appartenenza _____
- Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) _____





SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e il Broker dichiarano che:

- non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione;
- nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- a) ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- b) ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; in tal caso:
informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario, ove esistente;
oppure
informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è affisso nei locali dell'Intermediario.
Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- d) ☐ fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

3/5

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. onorario corrisposto dal cliente, come da mandato conferitoci dallo stesso;
- b. commissione inclusa nel premio assicurativo;

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per i contratti RCA (in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti).



Nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite sulla base della seguente tabella (Allegato 1), nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite agenzia d'assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Allegato 1 - Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a GENERAL BROKERS Srl.						
Tipologia del Veicolo	Denominazione dell'Impresa					
	Axa*	Helvetia	Unipol*	Tua	Vittoria*	Zurich
Autovetture -Autobus	5	12	10	6-11	8	10-8
Autocarri	4	10	10	8	8	8
Ciclomotori-Motociclo	5	10	4	6	8	10
Motocarri-Cose	5	12	10	6-11	8	8
Veicoli d'Epoca	5	12		9	8	
Macchine Operatrici	5	12		6	8	8
Carrelli	5	12		6	8	8
Mezzi Agricoli	5	12		6	8	
Natanti	5	12		6	8	10
Quadricicli-Motoslitte	5	10		6	8	10
Veicoli conto Terzi	5	7		6	8	8

4/5

* Caso in cui la provvigione è quella riconosciuta all'intermediario operante in rapporto diretto con l'agente.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, non costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b. l'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510. Tale importo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenuto conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

c. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la



responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio, attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato:

con l'Impresa _____

- con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente);
- senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente).

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo per iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

* posta ordinaria o raccomandata a **GENERAL BROKERS Srl – Via Tonale 20 – 20125 Milano**
* E-mail a **info@generalbrokers.it** - * PEC a **info@pec.generalbrokers.it**

5/5

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

c. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;

d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

GENERAL BROKERS Srl

